



In collaborazione con



Lineamenti normativi: quale tutela?

Introduzione

Buon pomeriggio a tutte ed a tutti.

Ringrazio la Camera Minorile e la Fondazione per la Formazione Forense per avermi invitato a questo Convegno che tratta di temi che mi stanno molto a cuore, sia in quanto avvocatessa che si occupa prevalentemente di legislazione scolastica e dei temi legati alla scuola, sia perché sono una mamma di un ragazzo adottato che ex lege beneficia dei cd. BES e, quindi, da quando sono genitore ho potuto toccare con mano, le difficoltà che incontrano le famiglie di quegli allievi che necessitano di un ascolto diverso. Al contempo, però, ho potuto anche verificare i passi avanti che sono stati fatti negli anni, al

livello normativo e di sensibilizzazione, anche da parte dell'Amministrazione scolastica, non per niente al Convegno è presente una rappresentante dell'USR Toscana, la Dott.ssa Ciuffolini.

La mia comunicazione vuole partire proprio dal titolo del Convegno.

Inclusione o Discriminazione.

Come diceva Don Milani, il prete scomodo di Barbiana, cui quest'anno ricorre il cinquantenario della morte: "**Non c'è nulla che sia ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali**".

Ogni allievo è portatore di un bisogno educativo speciale e la scuola pubblica, soprattutto, dovrebbe essere in grado di soddisfarli anche secondo tempi che non possono esser gli stessi per tutti.

La normativa, pertanto, che mi appresto ad illustrarvi seppur velocemente, nonché la giurisprudenza che si è formata sul punto, di cui leggerò brevi passi, deve essere esaminata con la finalità di poter raggiungere una piena inclusione di questi allievi.

L'inclusione deve essere quindi la parola d'ordine e la chiave di volta.

Sin dagli anni 70, ai tempi del Ministro Falcucci, era sorta l'esigenza di un'effettiva integrazione di alunni con deficit e la consapevolezza che essa passasse prima di tutto attraverso la convinzione che detti alunni sono i veri protagonisti della propria crescita.

La scuola ha il compito e la responsabilità di individuare in loro le potenzialità per poterne favorire lo sviluppo e permettere di maturarsi al meglio sotto il profilo sociale, culturale e civile e prevenire l'emarginazione.

La grande innovazione è che non esistono più bambini considerati non educabili.

SLIDES

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA AD INTEGRAZIONE DELLE SLIDES

L'integrazione scolastica delle persone con DSA e BES

«Il DSA è situazione diversa dall'handicap propriamente detto e assai meno grave di quest'ultimo». Non si è, infatti, in presenza di *«minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, secondo quanto previsto dall'art. 3 legge n. 104/1992»* (**TAR Veneto, sez. III, sent. 6 settembre 2007, n. 3135**).

La legge riconosce per la prima volta in Italia *«la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali Disturbi Specifici di*

*Apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana» (art. 1, comma 1). «**I disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre gravi. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona» (Corte Cost. n. 80/2010).***

TAR del Lazio sentenza n. 31203/2010

«È illegittimo per difetto di motivazione il giudizio negativo formulato dal consiglio di classe in ordine alla promozione alla classe successiva di un alunno, allorché, in presenza di un accertato disturbo specifico di apprendimento da cui lo stesso sia affetto (nel caso, dislessia), abbia omissis di fare menzione e di valutare il rilievo di tale situazione, ai fini del giudizio sui risultati raggiunti dall'alunno». Detto obbligo comporta che il Consiglio di classe, «nella formulazione del proprio giudizio, deve menzionare la particolare situazione dello studente (...) e valutarla nella sua globalità. Non sono, invece, ammesse formule generiche, del tipo

che la mancata ammissione viene deliberata al fine di permettere all'alunno di consolidare le conoscenze e competenze di base nelle discipline in cui ha manifestato maggiori difficoltà».

TAR del Lazio, ordinanza n. 3616/2010 che ha accolto l'istanza cautelare di ammissione con riserva all'esame di licenza media di un alunno con DSA «*considerato che **dall'esame del verbale di non ammissione risulta che il Consiglio di classe ha dato atto di essere a conoscenza e di avere considerato le cartelle cliniche dello scolaro ma che da tale scarna e generica affermazione – peraltro contrastante con le affermazioni del D.S. – non è dato evincere quali motivate scelte didattiche siano state operate in costanza di tale peculiare situazione oggettiva, in presenza della quale l'ordinamento prevede la predisposizione di prove differenziate oltre che l'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative***».

In altri casi, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso dei genitori avverso un giudizio negativo del consiglio di classe poiché «**la valutazione finale non risulta aver adeguatamente ponderato l'effettiva pregnanza dei DSA di cui soffre l'alunno, ritenendolo fondato**» (TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza breve n. 420 del 12 ottobre 2011).

In sede di scrutinio finale, infatti, *«la scuola deve, non solo predisporre gli strumenti compensativi e dispensativi adeguati al caso concreto mediante l'adozione di un Piano Didattico Personalizzato, ma, in sede di scrutinio finale, deve valutare lo studente alla luce dello specifico percorso predisposto e in correlazione con il disturbo che lo caratterizza»* (**TAR Lazio, sentenza n. 4208 del 17 aprile 2014**).

TAR Campania, sentenza n. 2404/2014

Il mancato svolgimento di *«una effettiva analisi circa l'incidenza causale del DSA sul rendimento dell'alunno, di modo che il giudizio conclusivo manca di quella individualizzazione e personalizzazione che, richieste per ciascuno studente, lo sono a maggior ragione per quelli affetti da disturbi dell'apprendimento»*.

Consiglio di Stato, sentenza n. 3593/2012

«La genericità della deliberazione di non ammissione alla classe e l'omissione di ogni considerazione delle condizioni dell'alunno comporta la necessità di annullamento del giudizio finale»: infatti, «gli elementi portati a motivazione del negativo giudizio (attenzione didattica mirata al conseguimento degli obiettivi minimi e socio-educativa finalizzata al rispetto delle regole scolastiche, negativo commento sulle effettive possibilità che lo studente abbia di recuperare in tempi brevi i debiti formativi per poter affrontare

responsabilmente l'anno scolastico successivo) presentano, evidentemente, un vizio motivazionale di fondo, per non tenere in alcuna considerazione il percorso scolastico dell'alunno ed i risultati conseguiti in rapporto alla patologia certificata in base ad una diagnosi specialistica».

TAR Lazio, sentenza n. 8752/2012

Il Consiglio di Classe «deve tenere espresso conto, in sede di formulazione **del giudizio finale, di tutti gli altri elementi di valutazione imposti dalla legge, diversi (dislessia)** da quello prettamente tecnico dell'esito dei risultati tecnici conseguiti»: nella fase valutativa, occorrerà quindi «far menzione e di valutare nella sua globalità la particolare situazione dell'alunno (dislessia)», eventualmente enucleando «specificatamente le ragioni per le quali la valutata situazione di dislessia consigliasse la bocciatura anziché la promozione dell'interessato».

TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza breve n. 9/2012

Il ricorso presentato dai genitori contro la valutazione conseguita dai propri figli è stato respinto, poichè, «ove sia dimostrato che la scuola ha posto in essere gli adempimenti ritenuti necessari per far fronte alle necessità scolastiche di un alunno affetto da DSA, è legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva che abbia riportato

una grave insufficienza a seguito della verifica di recupero del debito formativo nella materia caratterizzante l'indirizzo di studio; infatti la legge 170/2010 è finalizzata a garantire il successo formativo e non a garantire sempre e comunque la promozione alla classe successiva».

TAR Puglia, sentenza breve n. 2027/2011

«È immune da vizi il provvedimento di non ammissione alla classe terza di un'alunna di scuola media, (...) in quanto la circostanza, addotta dalla ricorrente, secondo cui lo scarso rendimento deriverebbe da disturbi specifici di apprendimento (DSA) dell'allieva, invero non trova riscontro nella certificazione medica, che diagnostica altre patologie. Ne consegue che la valutazione insufficiente (...) non può essere messa in relazione alla mancata adozione da parte della scuola degli strumenti didattici, compensativi e dispensativi previsti dalla legge in presenza di un disturbo specifico di apprendimento (che nel caso di specie non sussiste), ma piuttosto può essere attribuita al lungo percorso terapeutico intrapreso dalla minore».

Tar Lazio, sentenza n. 3465/2014

«La determinazione di mancata promozione di uno studente alla classe superiore è assunta dal consiglio di classe nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, sulla base di giudizi analitici formulati in ciascuna materia dai rispettivi docenti, dai quali emerge una globale

valutazione sul livello di apprendimento e di preparazione nel complesso raggiunto dall'alunno. Tale apprezzamento è, quindi, insindacabile, in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti dell'illogicità e della contraddittorietà manifeste, in quanto, diversamente opinando, l'adito giudice amministrativo finirebbe per invadere indebitamente l'area del merito valutativo riservata al succitato organo tecnico. Nella fattispecie, peraltro, i criteri previamente adottati per non deliberare la promozione espressamente prevedevano la presenza di "tre insufficienze gravi, di cui una nell'area di indirizzo". Conseguentemente, deve ritenersi che l'amministrazione scolastica legittimamente abbia deliberato la mancata ammissione dell'alunna alla classe successiva».

TAR Piemonte, sentenza n. 1270/2014

«La valutazione degli insegnanti deve (...) discriminare fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno dell'allievo e le conoscenze effettivamente acquisite» Questo solo nel caso in cui non risulti apprezzabile «alcuna omissione da parte dell'istituzione scolastica, tale da condizionare il grado di apprendimento» raggiunto dallo studente e, di conseguenza, «il giudizio finale espresso nei suoi confronti, anche avuto riguardo:

- *agli obiettivi minimi stabiliti da ciascun docente nel proprio piano lavoro;*
- *alle misure compensative e/o dispensative poste in essere con “flessibilità” dai docenti, all’esclusivo fine di garantire lo sviluppo armonioso della sua personalità, limitando, al contempo, la sensazione di disagio e diversità rispetto agli altri studenti (in tal senso: l’utilizzo della calcolatrice in matematica esteso all’intera classe, la valutazione prevalentemente orale in inglese, la valutazione sui contenuti ed il margine di tolleranza per gli errori di forma in italiano, l’elasticità dei tempi di consegna per le verifiche scrittografiche e dei tempi di lavori nelle prove di laboratorio);*

TAR Piemonte, sentenza n. 198/2014

Gli ausili compensativi e dispensativi previsti dalla legge sono stati ideati «al fine di consentire ai soggetti affetti da disturbo di esprimere al meglio le proprie capacità, consentendo (anche solo in ipotesi) un percorso di apprendimento più efficiente. Si tratta di precetti che, al fine precipuo di favorire il successo scolastico attraverso misure didattiche di supporto, intendono garantire una formazione adeguata, promuovere lo sviluppo delle potenzialità dell’individuo e ridurre i disagi relazionali ed emozionali. Tuttavia, come chiarito anche nelle linee guida, le misure citate non sono deputate a creare percorsi immotivatamente facilitati

che non conducono al reale successo formativo degli studenti con disturbo; esse, inoltre, debbono essere sempre calibrate in vista dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione».

Fattispecie: l'istituzione scolastica non adotta il Piano Didattico Personalizzato, così come previsto dall'art. 5 del D.M. n. 5669/2011, con la conseguente predisposizione di adeguati strumenti compensativi e di idonee misure dispensative.

TAR sezione autonoma di Bolzano, sentenza n. 122/2011

Ha dichiarato illegittimo il provvedimento di non ammissione di uno studente con DSA alla classe **successiva in relazione alla mancata adozione del PDP da parte della scuola; così come per omessa definizione e attuazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative; difetto di rapporti collaborativi con A.S.L. e famiglia.** Nella motivazione si precisa che: *«se in presenza di un alunno con disturbi specifici di apprendimento la scuola non rispetta le indicazioni studiate da esperti del settore e trasposta in leggi, regolamenti e circolari e note ministeriali, per sopperire a tali difficoltà con misure di sostegno individualizzate, che sicuramente implicano un maggior impegno per gli insegnanti, la valutazione finale del consiglio*

di classe è “inutiliter data”, perché non supportata da quel percorso pedagogico specifico che consente all’alunno in questione di far emergere le proprie competenze ed agli insegnanti di valutarlo con l’ausilio degli strumenti appropriati».

Sulla tempestiva adozione del PDP, il TAR del Molise (sentenza breve n. 612/2013) ha annullato il provvedimento di non ammissione alla classe successiva adottato dal Consiglio di classe nei confronti di un alunno dislessico, perché non era stato redatto per tempo il PDP: infatti quest’ultimo «non reca alcuna data, né ha un numero di protocollo, talché si può supporre sia stato redatto solo di recente; anche a voler concedere che la redazione risalga al marzo 2013, sarebbe comunque un piano didattico tardivo, poiché redatto soltanto due mesi prima della fine dell’anno scolastico».

TAR Lombardia, sentenza n. 2356/2014

I giudici amministrativi hanno annullato, il giudizio di mancata ammissione alla classe successiva di uno studente perché «***l’Istituto resistente ha omesso di predisporre il Percorso educativo personalizzato relativo all’alunno ricorrente e, comunque, nel corso dell’anno scolastico non sono stati adottati sufficienti strumenti, (...)*** per mettere in condizione il predetto studente, affetto da Disturbi specifici dell’apprendimento, di poter seguire

proficuamente e con successo il corso di studi, come stabilito dalla normativa di settore».

TAR Lombardia Ordinanza n. 371/2014

I giudici amministrativi hanno annullato alcune votazioni ritenute insufficienti conseguite da un ragazzo con DSA perché l'istituto scolastico non aveva approvato il Piano Didattico Personalizzato. Per questo, «ritenuto che allo stato la valutazione negativa del primo quadrimestre non è lesiva in quanto lo studente può recuperare le lacune accumulate a condizione che la scuola provveda ad approvare il suddetto piano ed attuarlo anche per il passato», **il TAR ha ordinato all'istituto scolastico di approvare il Piano Didattico Personalizzato entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordinanza e di dare attuazione alle sue previsioni anche in via retroattiva.**

La decisione è particolarmente significativa perché per la prima volta un istituto scolastico è stato condannato, durante il corso dell'anno scolastico, ad annullare le verifiche sostenute con esito negativo da un alunno con DSA, in quanto effettuate senza rispettare la normativa vigente in materia.

L'adozione di un Piano Didattico Personalizzato costituisce una condizione necessaria, anche se non ancora sufficiente, per una

compiuta personalizzazione del percorso di apprendimento dello studente con DSA.

Il PDP deve essere adeguatamente attuato, attraverso la predisposizione degli strumenti compensativi e delle misure compensative ivi previste, con un conseguente approccio capace di incidere anche sull'intero ambiente di apprendimento e sul complessivo rapporto scuola-famiglia.

TAR Lombardia, sentenza n. 2251/2008

I giudici hanno accolto il ricorso di una studentessa che, non avendo superato l'esame di stato conclusivo di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, accusava la commissione di non aver tenuto conto della sua condizione di studentessa con disortografia, disgrafia e discalculia e di non aver consentito l'utilizzo di strumenti compensativi (nello specifico l'utilizzo di un computer con correttore ortografico): *«la mancata predisposizione di questi presidi durante la frequenza del corso di studi da parte del liceo (...) ha portato la Commissione di esame ad una sottovalutazione delle difficoltà della ricorrente nell'affrontare le prove di esame cosicché nessuno strumento agevolativo è stato adottato per superare gli specifici handicap della stessa né sono stati adottati criteri particolari per la valutazione dell'esito delle prove. Deve pertanto essere annullato il provvedimento*

con cui si è dichiarato che la ricorrente non aveva superato l'esame di Stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore e la Commissione dovrà nuovamente far sostenere alla ricorrente le prove di esame tenendo conto di quanto prevedono le disposizioni ministeriali per le persone che presentano i disturbi di cui soffre la ricorrente stessa».

Un altro caso si è concluso con la rinnovazione dell'esame di maturità per una studentessa che lamentava la mancata considerazione della sua condizione di dislessia, sia in sede di predisposizione delle prove d'esame sia di valutazione degli elaborati (TAR Liguria, sentenza n. 349/2012).

TAR Lazio, sentenza n. 408/2014

I giudici hanno accolto il ricorso dei genitori di uno studente di una scuola secondaria di II grado poiché si è ritenuto che l'istituto scolastico non avesse applicato in concreto alcuna delle misure dettate dalla vigente normativa a sostegno degli allievi con DSA e inserite nel PDP adottato.

Questa decisione appare utile per l'emergere di alcuni indicatori utilizzati dal collegio giudicante per verificare l'effettiva applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dal PDP e dalla normativa vigente.

Il PDP prevedeva «per la materia “Italiano”, tra le misure dispensative, la non valutazione degli errori ortografici commessi dal minore (...) in occasione delle verifiche scritte»; però «il giudizio sul compito di Italiano del 21 dicembre 2012 è il seguente: *“I testi presentano numerosi errori ortografici e varie espressioni ripetitive o poco appropriate”*».

«Nell’occasione in esame, non solo gli errori ortografici commessi dal minore sono stati valutati dal docente, ma che essi hanno concorso a formare il voto finale complessivo della prova sostenuta: il tutto in manifesta contraddizione con le prescrizioni del PDP, che in detta occasione è rimasto, perciò, “sulla carta”, senza ricevere alcuna effettiva applicazione».

La mancata concreta applicazione di prescrizioni del PDP non ha costituito un episodio isolato, poiché lo stesso Piano «per la materia “Matematica”, ha previsto “in ogni occasione” la fornitura all’alunno di testi scritti composti con carattere “Arial” o “Comic”, in corpo “12/14”, e cioè di testi che, per tipologia del carattere usato e dimensioni dello stesso, fossero più agevolmente comprensibili dallo studente. La documentazione prodotta, tuttavia, dimostra come non sempre tale prescrizione sia stata rispettata».

Allo stesso modo, per le verifiche scritte in lingua straniera (Inglese) il PDP prevedeva l'uso di domande a scelta multipla, ma l'esame della documentazione dimostra, tuttavia, «che solo in rare occasioni lo studente ha potuto fruire di domande a scelta multipla, mentre negli altri casi le prove a cui è stato sottoposto non contenevano né questa, né altre modalità agevolative».

TAR Lazio, Roma, sentenza n. 31203/2010

Con riferimento al rapporto di collaborazione tra docenti e famiglia nel delineare e stabilire il PDP: *«diventa del tutto irrilevante stabilire se il PDP sia stato o meno concordato con i genitori del minore e se, più in generale, vi sia stato lo sforzo del personale dell'Istituto di Istruzione di raccogliere le sollecitazioni provenienti dai medesimi genitori e tradurle in misure concrete. (...) È, infatti, dirimente la circostanza che, anche qualora tale collaborazione e disponibilità vi siano pienamente state da parte del personale dell'Istituto e si siano tradotte in una redazione concordata del PDP e, quindi, delle misure da adottare in favore dell'alunno, tutto ciò è, però, rimasto privo di effettiva applicazione: invero, l'analisi a campione delle verifiche svolte dallo studente dimostra che nei confronti di quest'ultimo troppo spesso il personale docente non ha fatto corretta applicazione delle prescrizioni dettate dal*

PDP (né, per vero, alcuna applicazione di esse), privando di effettività il sistema di cautele pur in via teorica elaborato».

TAR Friuli Venezia-Giulia, sentenza n. 350/2014

«Risulta dirimente che lo studente (...) abbia sostenuto lo stesso numero di verifiche scritte dei compagni di classe, in luogo della prevista prevalenza di quelle orali, e ancor più senza beneficiare in tutte le occasioni di un aumento del tempo a disposizione ovvero di una semplificazione delle prove. (...) Emerge, inoltre, che al ragazzo siano stati assegnati gli stessi compiti per casa del resto della classe, mentre ne era prevista una riduzione per ovviare all' affaticamento che provoca il DSA. La circostanza è, infatti, ammessa dall'Amministrazione che la giustifica con la necessità di non differenziare lo studente rispetto agli altri allievi, non considerando che è proprio il DSA a determinare tale differenziazione».

TAR Lombardia, sentenza n. 1011/2011

«pur avendo l'Amministrazione scolastica conoscenza della patologia che affligge il discente, e pur avendo la stessa deliberato di attivare nei suoi confronti alcune delle suindicate misure, nel concreto poi tali misure non sono state attuate, o perlomeno non lo sono state completamente».

In sintesi

La giurisprudenza amministrativa ha finora generalmente ritenuto che la mancata attivazione delle misure dispensative e degli studenti compensativi determini l'illegittimità del provvedimento di valutazione negativa emesso nei confronti di uno studente con DSA. Fondamentale è quindi la concreta attuazione di quanto previsto nel PDP.

La giurisprudenza è uniforme?

TAR Lombardia, sentenza n. 2462/2012

«È legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva di un'alunna affetta da DSA laddove risulti dal verbale del Consiglio di classe costituente atto pubblico e come tale non contestabile se non mediante la proposizione di querela di falso, che all'alunna sono stati concessi strumenti compensativi e misure dispensative (nella specie: uso di mappe concettuali e di schemi; interrogazioni programmate, maggior tempo per le verifiche; utilizzo della calcolatrice non programmabile; dispensa dalla lettura a voce alta; dispensa dalla scrittura veloce sotto dettatura; non valutazione dell'ortografia)».

TAR Umbria, sentenza n. 329/2011

I giudici hanno respinto il ricorso dei genitori contro la non ammissione agli esami di un alunno certificato con DSA, addebitando esclusivamente allo scarso impegno dell'alunno la sua non ammissione.

L'amministrazione scolastica, allegando i verbali dei consigli di classe, era riuscita a dimostrare che erano state attuate prove differenziate per tutte le discipline; che nella valutazione erano stati applicati tutti gli strumenti e tutte le misure previste dal PDP; che difficoltà di apprendimento e le carenze erano state segnalate e verbalizzate nel corso dei Consigli di Classe, durante la consegna dei pagellini e attraverso lettera protocollata ai genitori nonché ripetuti colloqui verbali regolarmente registrati.

TAR Lazio, sentenza n. 11/2013

I giudici amministrativi hanno annullato il provvedimento di non ammissione alla classe terza di uno studente con DSA poiché ha ravvisato gli estremi della carenza e della apoditticità nella motivazione di tale decisione nel verbale: infatti, *«non è dato rilevare (...) né quali sono stati gli ausili didattici posti a disposizione dell'alunno per la prova scritta di matematica, né quali siano state in particolare le misure compensative e dispensative delle quali il giovane sia stato posto in condizione di servirsi, per come previsto pure dal*

Piano Didattico Personalizzato ai punti 10 e 11». Pertanto, concludono i giudici, «la motivazione del verbale risulta del tutto generica a fronte della grave conseguenza portata dalla non ammissione alla classe terza dell'alunno».

La famiglia «è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili» (MIUR, Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, allegate al D.M. 12 luglio 2011).

«È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti (...). L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA» (art. 3 della legge n. 170/2010 al III comma).

TAR Calabria, Reggio Calabria, sentenza n. 353/2013

Questo profilo diventa decisivo qualora la famiglia si muova con grave ritardo nella certificazione del DSA.

«La relativa certificazione medica era stata inviata all'Istituto intimato soltanto il 28 maggio 2012, nell'imminenza degli scrutini di fine anno, che si sono svolti qualche giorno dopo, impedendo alla scuola di adottare per tempo adeguate misure di recupero».

TAR Campania, sentenza n. 1533/2013

«Ove la scuola sospetti un Disturbo Specifico dell'Apprendimento a carico di un discente deve senz'altro attivarsi al fine di suscitare la relativa diagnosi».

TAR Lazio, sentenza n. 1211/2014

Un'altra giurisprudenza ha sottolineato l'importanza delle comunicazioni tra l'istituzione scolastica e la famiglia anche per quanto riguarda la valutazione finale dello studente: *«la stessa famiglia, è risultata sempre informata, nel corso dell'anno, che malgrado le misure compensative o dispensative adottate dai singoli docenti, la ragazza non era riuscita ad acquisire il livello di preparazione necessario per essere ammessa alla classe successiva, senza che risulti dagli atti di causa che i genitori della ragazza, nel corso dell'anno, mai abbiano contestato le strategie adottate o l'inadeguatezza degli strumenti predisposti. Conseguentemente, deve ritenersi che l'amministrazione scolastica abbia posto in essere tutte le attività intese ad ovviare alle difficoltà di apprendimento manifestate*

dalla ragazza e che quest' ultima, nonostante il loro espletamento, non sia riuscita ad ottenere un giudizio complessivo di sufficienza».

TAR Lombardia, sentenza n. 269 del 31 gennaio 2011

I giudici amministrativi hanno condannato un Liceo Scientifico della provincia di Milano al risarcimento dei danni arrecati a uno studente con ritardi non specifici di lettura legati alla dislessia ed associati a disgrafia e disortografia evolutiva. La scuola non aveva infatti garantito, in aggiunta alle misure compensative e dispensative, «una didattica individualizzata e personalizzata», ledendo quindi «l'interesse giuridicamente protetto del discente ad un percorso scolastico adeguato alle proprie specifiche difficoltà». Con questa sentenza si è riconosciuta la risarcibilità (€15.000) *«del danno non patrimoniale in termini di sofferenza emotiva patita (...): la valutazione negativa formulata nei confronti di un ragazzo molto giovane per il mancato superamento dell'a.s. determina, secondo le regole di comune esperienza, uno stato d'animo di angoscia e frustrazione perchè a risultarne colpita è l'immagine che l'individuo ha di sé. il detrimento del sentimento di autostima si ripercuote sulla personalità e può anche acuirsi con il tempo. Del resto, l'inferenza di tale rischio è confermato anche nelle citate disposizioni di legge nelle quali si afferma che le difficoltà di apprendimento derivanti dalla dislessia possono*

comportare gravi ricadute a livello personale, quali l'abbassamento dell'autostima, depressione o comportamenti oppositivi che possono a loro volta comportare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle potenzialità». «L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse».

Giurisprudenza in tema di BES

TAR Lazio, n. 9261/2014

I giudici hanno annullato la non ammissione di un alunno all'anno successivo della scuola primaria, in seguito al ricorso dei genitori che eccepivano la mancata considerazione nella valutazione finale del disagio della situazione familiare. La scuola, pur conoscendo la situazione familiare del bambino (figlio di una cittadina peruviana e di padre italiano, con notevoli difficoltà economiche) non ha messo in relazione le evidenti difficoltà espressive del minore con la sua complessiva situazione familiare, così come argomentato dai giudici: «la circostanza, posta in evidenza nel verbale n. 11 dell'8 novembre

2012, che le difficoltà cui andava incontro il bambino sono emerse dai suoi lavori, che *“giorno dopo giorno, hanno evidenziato una grafia sempre meno comprensibile”* consente di ritenere che la situazione scolastica dell’alunno non presentasse quella eccezionalità tale da consentirne la bocciatura, proprio a causa dell’ingravescenza della stessa, come confermata dal verbale finale del primo quadrimestre del 16 gennaio 2013 laddove si legge che, mentre nei precedenti anni scolastici fino alla terza elementare il bambino aveva una scrittura lineare ora sta *“vivendo una situazione particolare, un disagio familiare che sta trasferendo nel suo apprendimento”*».

TAR Lazio, n. 7024/2014

I giudici hanno riscontrato la *«totale assenza della scuola nella predisposizione di adeguati mezzi di sostegno relazionale e prestazionale, attraverso percorsi e strumenti di sistematica formazione aggiuntiva e integrativa idonei a recuperare le macroscopiche carenze didattiche»*, dopo aver sottolineato che lo studente minorenni in questione proviene *«da un contesto sociale e familiare particolarmente disagiato e versa pertanto in una situazione di marginalità, anche culturale, acuita da una condizione di precarietà psico-fisica che avrebbe dovuto indurre l’istituzione scolastica ad attivare percorsi*

didattici personalizzati, tenuto conto della particolare valenza educativa e formativa dell'istruzione di I grado».

TAR Toscana, n. 529/2014

Con riferimento alla valutazione dello studente con BES i giudici hanno annullato il provvedimento di non ammissione, poiché tale giudizio non reca traccia dell'impiego dell'applicazione degli ausili deliberati dal Consiglio di Classe, «*così come non reca traccia di considerazione della condizione patologica dell'alunno, sebbene lo stesso Consiglio di classe se ne fosse espressamente fatto carico*». Anche in assenza di un'adeguata certificazione medica, i giudici hanno identificato «*proprio nella violazione dell'autovincolo assunto dal Consiglio di classe (...) l'illegittimità del provvedimento: infatti, una volta riconosciuta la condizione dello studente come alunno con BES, ancorché in presenza di una certificazione sanitaria non rispondente ai requisiti indicati dalla legge, il Consiglio di classe avrebbe dovuto coerentemente orientare le proprie valutazioni*».

La decisione di non menzionare in motivazione il disturbo dell'apprendimento, non si giustifica «*in virtù dell' assenza di una idonea documentazione sanitaria, giacché se è vero che la presenza di una diagnosi (...) effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici assicurati dal SSN (art. 3 della legge 170/2010) rende obbligatoria l'*

applicazione delle misure educative e didattiche di supporto allo studente previste dalla legge, l'assenza di una certificazione siffatta non impedisce comunque al corpo docente, nell'esercizio della propria discrezionalità, di prendere in esame le peculiari condizioni di un allievo documentate in altra forma, onde personalizzare al meglio il giudizio».

Disturbo da deficit di Attenzione /Iperattività (ADHD)

TAR Lazio, n. 10817/2014

Si è giudicato illegittimo il giudizio negativo formulato dal Consiglio di Classe in ordine alla promozione alla classe successiva dello studente «*per difetto di motivazione (...) allorché, in presenza di accertati disturbi specifici di apprendimento da cui lo stesso sia affetto, abbia omesso di far menzione e di valutare la rilevanza di tale situazione in sede di emissione di giudizio sui risultati raggiunti da un alunno».*

TAR Lombardia, Ordinanza sospensiva, n. 1095/2014

A considerazioni opposte sono invece giunti i giudici amministrativi della Lombardia che, hanno respinto l'istanza cautelare dei genitori ricorrenti, in quanto «*in caso di BES non è obbligatoria la redazione del piano didattico personalizzato; la predisposizione di un piano di gruppo è quindi atto pienamente soddisfacente gli obblighi di legge; la*

certificazione presentata dai genitori durante l'anno non attesta una situazione di DSA; risulta provato che la scuola si è fatta carico delle specifiche esigenze formative del minore».

CONCLUSIONI

Quello dell'integrazione scolastica delle persone con disabilità, DSA e BES è un ambito:

- estremamente delicato;
- in rapida ed esponenziale espansione, sia sotto il profilo quali/quantitativo, sia sotto il profilo prettamente giuridico.

Si corre il rischio di un labirinto normativo, perchè, parafrasando l'Amleto di William Shakespeare, *“ci sono più cose in cielo e in terra di quante ne immaginino i decreti ministerial”*. E così via via emergono sempre nuove fattispecie, patologie da riconoscere e quindi da certificare in un circolo che rischia di non avere più fine.

In questa ipertrofia normativa e giurisprudenziale hanno buon gioco i c.d. i genitori troppo invadenti ed i professionisti eccessivamente invasivi.

Occorre riaffermare una concezione dell'educazione, e quindi di tutti i dispositivi ad essa connessi, compresi quelli giuridici, che rimetta al centro la singola persona umana nella sua unicità e irripetibilità e che

delinei gli spazi di intervento ed i titolari. Occorre che i nuclei familiari, comunque composti ed intesi come insieme di adulti che hanno la responsabilità sull'educazione del minore esercitino le proprie funzioni e collaborino con i docenti delle scuole.

Il Piano Didattico Personalizzato non deve essere ridotto a mero adempimento burocratico da verbalizzare, ma DEVE essere visto come utile strumento per il proficuo percorso formativo dello studente: *«ogni studente, infatti, dovrà comunque dimostrare il profitto che riuscirà a realizzare, contribuendo fattivamente all'attuazione del Piano»* (G. Sandrone, Pedagogia speciale e personalizzazione. Tre prospettive per un'educazione che "integra", La Scuola, Brescia 2012).

Innanzi ad ogni aula scolastica andrebbe scritto un cartello: "Ogni allievo di quest'aula necessita di attenzioni speciali".

Grazie dell'attenzione

Avv. Isetta Barsanti Mauceri